



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**Comitato Regionale MARCHE**

Ancona 23.10.2023

INFORMATIVA N° 11/2023

Oggetto: Riforma dello sport

La normativa relativa all'oggetto è nuova e complicatissima, anche perché trova tra gli operatori interessati ai nuovi adempimenti obbligatori, soggetti che mai hanno operato nel mondo del lavoro e ci sono ancora tante cose ancora da chiarire.

Il Comitato Marche, pur con la massima volontà di dare risposte, suggerimenti e indicazioni alle società ha trovato serie ed immaginabili difficoltà nel rendere chiaro ciò che fino a pochi giorni fa ancora non era definito e, come detto sopra, molte cose ancora non sono state definite e si è in attesa di circolari esplicative.

Siamo in contatto con uno Studio di Consulenza del Lavoro con il quale abbiamo condiviso un documento che chiameremo "release n° 1" e che alleghiamo alla presente, con il quale iniziamo a dare informazioni e indicazioni alle società e quando gli Enti e le Istituzioni amministrative emaneranno le circolari esplicative, mano, mano daremo altre indicazioni con successive release.

Giovedì 26 p.v. dalle ore 15 alle 17 presso la sala stampa del Palaindoor, con lo stesso Studio di Consulenza di cui sopra, abbiamo organizzato un incontro al quale Vi invitiamo a partecipare, perché particolari aspetti riscontrabili nella eterogeneità delle ASD di tutte le dimensioni e di tutte le branche di attività, vengano trattati. Già il Comitato ha formulato alcune casistiche che affronteremo giovedì, ma per una migliore organizzazione dell'incontro e per una raccolta organica delle domande, si chiede di inviare per email all'indirizzo: [pino.rosei@libero.it](mailto:pino.rosei@libero.it), preferibilmente entro martedì, i Vostri dubbi e domande.

Un cordiale saluto

Il Presidente  
Avv. *Simone Rocchetti*

Allegato: RIFORMA DELLO SPORT- note interpretative e applicative n° 1



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale **MARCHE**

## RIFORMA DELLO SPORT- note interpretative e applicative n° 1

### LAVORATORE SPORTIVO

(D. Lgs. 36/2021 e ss.)

È lavoratore sportivo *l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara* che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

È lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, che svolge verso un corrispettivo a favore dei predetti soggetti le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**.

**N.B.** Il Lavoratore sportivo deve sempre far parte dell'Ordinamento sportivo e pertanto deve essere: a) un tesserato di una Federazione (ma anche di una DSA e/o EPS) b) prestare attività sportiva riconosciuta verso un corrispettivo c) a favore di altro soggetto dell'Ordinamento sportivo (verso altro Organismo sportivo o verso un tesserato).

➤ **Non sono lavoratori sportivi:**

A) coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui

Cosa fare:

**d) Analizzare l'inquadramento dei collaboratori**

Allo stato attuale sono esclusivamente 7 le figure tipizzate come lavoratore sportivo dal Decreto. *Le 7 figure sono tutte figure qualificate come l'atleta cioè colui che normalmente partecipa alle gare: l'allenatore o l'istruttore che debbono avere la propria qualifica; il direttore tecnico, cioè colui che funge da coordinamento tra la dirigenza e allenatori e atleti; il preparatore atletico preposto a curare e gestire la preparazione fisica; il direttore di gara, generalmente individuato, nel nostro sport, nella figura del giudice.*

**L'attività di inquadramento risulta imprescindibilmente ancorata alle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione.**

Le mansioni necessarie, oltre a quelle tipizzate (7) per lo svolgimento di attività sportiva, saranno approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco sarà tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in **base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate**, anche paralimpiche, sono **necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive** e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31.12 di ciascun anno. **In**

abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;

- B) Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.

**N.B.** RESTA INTESO CHE I **CUSTODI** DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, I **GIARDINIERI**, I **MANUTENTORI**, **ADDETTI ALLE PULIZIE**, **RECEPTIONIST** E LE ALTRE FIGURE CHE ALLO STATO ATTUALE NON RIENTRANO SPECIFICAMENTE TRA QUELLE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI NORMALI RAPPORTI DI LAVORO (AUTONOMO, SUBORDINATO, ECC.) DISCIPLINATI DALLE NORME DI DIRITTO COMUNE E NON POTRANNO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL "LAVORO SPORTIVO".

A queste figure (**tranne i volontari**) pertanto si applicano le norme ordinarie sul lavoro

### Le forme contrattuali

Premesso che l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume (*per presunzione relativa*) oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'art. 409 del c.p.c., quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

**manca, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.**

Si consiglia:

- d) *Verificare i Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (non i Regolamenti tecnici degli EPS) utili a identificare **gli ulteriori lavoratori sportivi** oltre ai sette tipizzati nell'art. 25 del Decreto.*

*Nell'attesa della pubblicazione ufficiale del suddetto elenco di mansioni sportive c.d. ausiliarie ed in assenza delle mansioni indicate specificatamente nei Regolamenti si consiglia **massima prudenza** e pertanto, è preferibile non contrattualizzare figure diverse dalle sette tipizzate. Il ricorso a tali lavoratori al momento è ammesso solo avvalendosi di contratti ordinari e di diritto comune (, co.co.co, subordinati, autonomi occasionali, partita iva).*

- e) *In definitiva il lavoratore sportivo deve:*

*essere tesserato e deve avere una tessera collegata alla mansione svolta; la mansione deve essere non solo ricompresa in un regolamento tecnico di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ma deve essere anche "necessaria" allo svolgimento dell'attività sportiva.*

- f) *Verificare contratti o accordi in essere con collaboratori retribuiti per i quali era previsto un compenso da reddito diverso (ex art. 67 Tuir) e con scadenza successiva al primo luglio. Concordare con il collaboratore la cessazione del precedente contratto.*

- g) *Predisporre un nuovo contratto di co.co.co o altra tipologia ove ricorrente, con relativa allegata informativa sul trattamento dei dati particolari e sensibili in materia di privacy.*

- h) *Inviare la comunicazione Unilav tramite RAS (semplificata) o tramite sistema tradizionale, sin da subito (celermente) e nel momento d'instaurazione del rapporto, indipendentemente dal termine più ampio concesso dal Decreto.*

- i) *Effettuare il pagamento del corrispettivo per la collaborazione con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) perché presumibilmente dovrebbe trovare attuazione l'obbligo di cui all'art. 1, Finanziaria 2018.*

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

**N.B.** Al superamento delle 24 ore decade la presunzione relativa di co.co.co con inversione dell'onere della prova; quindi se pur non preclusa l'istituzione di una co.co.co con orario superiore alle 24 ore, in tal caso sarà la Committente (ASD o SSD) a dover dimostrare che in ogni caso trattasi di una co.co.co e non di lavoro autonomo professionale o lavoro subordinato.

In sintesi a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

Altre forme contrattuali:

- 1) PROFESSIONISTA IN PARTITA IVA (Regime ordinario o forfettario che può beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoratore sportivo)
- 2) LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI (con specifiche deroghe) E/O LAVORATORI SUBORDINATI DI DIRITTO COMUNE
- 3) LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – LAVORO AUTONOMO ACCESSORIO c.d. PRESTO

j) Al superamento delle 24 ore, non sussistendo più la presunzione relativa prevista nel Decreto, valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro.

Commenti:

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rischia di mascherare un contratto subordinato a tutti gli effetti. Ciò accade (più spesso di quanto dovrebbe) quando l'azienda pretende dal collaboratore che osservi degli orari fissi (come appena visto, non è tenuto a farlo) e che svolga lo stesso lavoro con le stesse modalità (ad esempio un regolamento operativo) e doveri dei dipendenti pur non essendolo. Una situazione del genere, secondo la normativa in vigore, dovrebbe essere trasformata in rapporto subordinato.

Dunque, se il committente richiede che venga rispettato un orario di lavoro, il lavoratore non sarà più un collaboratore ma un dipendente.

Nel caso di assenza dei requisiti di genuinità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per iniziativa del lavoratore o a seguito di accertamento ispettivo, si applicano le conseguenze legate alla riqualificazione del rapporto. Ciò significa che il collaboratore avrà diritto all'applicazione in suo favore di ogni istituto legale o contrattuale normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato,

**GLI ADEMPIMENTI  
CO.CO.CO. SPORTIVI**

**1) Comunicazione semplificata al Registro delle attività sportive (RASD)**

L'Organismo sportivo (ASD o SSD) destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo

La comunicazione semplificata (*Unilav*) al RAS (*già operativa nel Registro*) equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l'impiego tramite il canale ordinario (*non esclusa come diversa opzione per adempiere alla comunicazione*).

La comunicazione delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego.

**2) Libro Unico del Lavoro (LUL)**

Per le collaborazioni coordinate e continuative sportive l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD.

L'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

**3) Cedolino paga**

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, resta ferma l'iscrizione nel Lul del lavoratore MA non vi è alcun obbligo di emissione di prospetto paga.

**N.B. Termine adempimenti e versamenti in fase di prima applicazione**

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31.10.2023.

Specifiche:

*k) (Adempimenti semplificati: Lul, comunicazione mensile Uni-Emens, mod. F 24). Non ancora emanato il decreto con le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire tali adempimenti tramite il RAS. Allo stato attuale tali adempimenti potranno essere posti in essere esclusivamente con i tradizionali canali informativi e sistemi ordinari per tramite di un Professionista abilitato.*

Specifiche:

*- all'atto del pagamento del corrispettivo il lavoratore sportivo **ha l'obbligo** di rilasciare **un'autocertificazione** che attesti i compensi percepiti per attività sportiva dilettantistica nell'anno civile.*

### TRATTAMENTO FISCALE

**IRPEF** I compensi (*Autonomo in P. Iva e Co.co.co*) di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superato tale limite, esclusivamente sulla parte eccedente si applica l'imposta e le relative addizionali secondo il sistema ordinario a scaglioni d'imposta.

**IRAP** In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

### TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

I lavoratori sportivi titolari di Co.co.co o autonomi in P. Iva sono iscritti alla Gestione Separata Inps.

#### Aliquote contributive:

- a) Per il collaboratore titolare di un contratto di Co.co.co, iscritto alla gestione separata INPS l'aliquota contributiva è pari al 27,03% ovvero IVS pari al 25%, oltre contributi assistenziali minori, pari al 2,03%. L'onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3. L'adempimento dell'obbligazione contributiva è interamente a carico del Committente (ASD o SSD) che deve eseguire il pagamento tramite modello F 24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso
- b) Per il Professionista in P. Iva iscritto alla gestione separata INPS l'aliquota contributiva è pari al 26,63% ovvero IVS pari al 25%, oltre contributi assistenziali minori, pari al 1,63%. Per quanto riguarda invece i lavoratori in P. IVA l'Ente sportivo non deve operare alcun adempimento, in quanto sarà onore del lavoratore sportivo adempiere alle differenti comunicazioni.
- c) Nel caso di titolare P. Iva gli oneri contributivi e fiscali restano a suo esclusivo carico com'anche il relativo versamento.

Nei gli altri casi ovvero lavoratore sportivo co.co.co o P. Iva iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria o pensionato si applica l'aliquota contributiva pari al 24%.

**L'applicazione dei contributi previdenziali (IVS e contributi minori) è prevista per la sola parte eccedente l'importo di € 5.000,00 annui.**

Specifiche:

- l) **Compensi < e = € 5.000,00** esenzione totale dal contributo previdenziale  
**Compensi > € 5.000,00** oltre i € 5.000,00 saranno assoggettati a contribuzione previdenziale
- m) Fino al 31 dicembre 2027, l'imponibile previdenziale sul quale applicare l'aliquota contributiva è ridotto della metà.

- n) Specifiche: L'apertura della P.IVA deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale, abituale e continuativa; qualora lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo – soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici – costituisca "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo", l'apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta, a maggior ragione, in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali); in caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti.

### INAIL

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

**cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.**

*Articolo 51 - Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi  
(Legge n° 289, 27 dicembre 2002)*

*“1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.*

*2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.”*

### GLI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Sono collaborazioni coordinate e continuative di diritto comune che beneficiano delle medesime agevolazioni previdenziali e fiscali delle co.co.co. sportive.

Sono soggetti che svolgono per conto dell'Organismo sportivo le mansioni tipiche di segreteria (tesseramento, iscrizioni, prima nota contabile, ecc.)

**N.B.** Non beneficiano degli adempimenti semplificati previsti per le co.co.co sportive e pertanto restano gli adempimenti ed i termini ordinari.

#### Gli adempimenti:

- Stipulare un contratto di collaborazione amministrativo-gestionale (forma scritta ad probationem);
- Aprire la posizione assicurativa territoriale (PAT) qualora non se ne sia già in possesso;
- Comunicare preventivamente il “rapporto di lavoro” attraverso Il Modello Unificato UniLav (almeno il giorno precedente l'inizio della prestazione) - non tramite RAS;
- Istituire il LUL (Libro Unico del Lavoro) e predisporre cedolino paga al momento del pagamento del compenso;
- Inviare comunicazione mensile all'Inps (Uni-Emens) - versamento ritenute e

Specifiche: In alcuni casi si consiglia la certificazione del contratto.

Per gli amministrativi gestionali **non opera** la presunzione relativa delle 24 ore prevista per i lavoratori sportivi.

Sono sottoposti integralmente anche alla disciplina sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al TUSL 81/2008.

Qualora ne ricorrono le condizioni in ragione della preventiva valutazione rischi possono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (es. > di ore davanti al videoterminale).

L'instaurazione del rapporto comune con un amministrativo gestionale obbliga la ASD e SSD alla redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi).

contributi tramite mod. F 24 entro il 16 del mese successivo il pagamento.  
L'onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

**INAIL** - COME LE CO.CO.CO ORDINARIE PERTANTO OBBLIGO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI.

### **PRESTAZIONI DEI VOLONTARI**

Gli Organismi Sportivi (ASD e SSD, ecc.) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali **avvalersi di volontari**, ossia, di soggetti che mettono a disposizione il loro tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo **personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.**

- a) Le spese dei Volontari **non sono retribuite in alcun modo;**
- b) per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate **ESCLUSIVAMENTE** le spese **DOCUMENTATE di vitto/alloggio/viaggio/trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori** dal Comune di residenza.

Tale disposizione è stata integrata prevedendo che:

Le spese sostenute dal volontario possono essere **rimborsate a fronte di una autocertificazione** purché:

- a) Non superiori a euro 150 mensili;
- b) L'Organo sociale **deliberi** sulle **tipologie** delle spese e attività del volontario per le quali è consentito il rimborso.

**N.B.** Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dei componenti degli Organi di Amministrazione di ASD e SSD; **ergo non previsto rimborso con autocertificazione.**

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Si consiglia: di istituire un registro dei volontari se pur al momento non obbligatorio per ASD e SSD. Altresì predisporre un modulo scritto che certifichi come volontaria e gratuita la prestazione del soggetto. Alla prima occasione utile verbalizzare e deliberare l'attività dei vari volontari.

Specifiche: La disciplina dei volontari, prevede molti passaggi che richiederebbero chiarimenti di prassi amministrativa (per esempio la problematica connessa alla rimborsabilità esclusiva delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di trasferte. La legge altresì dice che possono ricevere un rimborso spese di un ammontare non superiore a 150 euro mensili, sulla base di una **autocertificazione** che attesti che la tipologia di spesa sostenuta rientri tra quelle ammesse statutariamente dalla Asd/SSd per la quale il volontario presta la propria attività. Ciò **non significa** che sia vietato ai volontari ricevere più di 150 euro di rimborso spese, **ma che l'eventuale differenza non potrà essere autocertificata, ma dovrà essere documentata.**



**ASSICURAZIONE:** Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. **I volontari sportivi (le 7 figure tipizzate) sono sempre tesserati e pertanto assicurati.**

**Ai fini pratici, il Volontario dovrà:**

- rilasciare e sottoscrivere apposita distinta o c.d. nota a piè di lista dove vengano indicati luogo, data e motivo della trasferta e riepilogate le spese sostenute per svolgere la missione;
- allegare i relativi giustificativi di spesa (ricevute, fatture, biglietti di viaggio, scontrini ecc.).

**L'indennità chilometrica**, nel caso di utilizzo di veicolo proprio da parte del volontario, non concorre alla formazione del reddito e si annovera tra le spese rimborsabili **purché non sia forfettaria** ma quantificata in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi di cui alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

**Ciò posto, fatto salvo il rimborso nel limite di 150 euro a fronte di autocertificazione.**

**DIPENDENTI PUBBLICI**

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche **possono prestare in qualità di volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., **fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.**

**N.B.** In tal caso a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei

Specifiche: verificare all'atto del tesseramento che gli eventuali pubblici dipendenti da inquadrare come lavoratori abbiano richiesto l'autorizzazione alla propria Amministrazione ed acquisire il documento che lo certifica. In caso di silenzio assenso (decorsi 30 gg. dalla richiesta) acquisire dichiarazione del Dipendente pubblico da inserire nel testo del contratto di collaborazione.

volontari.

**CORRISPETTIVO** - Qualora l'attività dei soggetti rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime fiscale e previdenziale previsto per le prestazioni sportive previsto dal Decreto.

**PREMI** - I soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi **possono** inoltre **ricevere i premi** erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri Organismi sportivi ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

#### **ARBITRI E GIUDICI DI GARA**

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, riguardo sia al rispetto delle regole, sia alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite dei 150 euro mensili in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..

**ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO**- Relativamente ai Direttori di gara, le comunicazioni

*Specifiche: Con i Direttori di gara non è necessario stipulare un contratto di co.co.co. ma è sufficiente per ogni singola prestazione la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell'Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici.*

al Centro per l'impiego, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A.

- **per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;**
- entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente. provvede direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), **dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti** e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.

**ADEMPIMENTI.** L'iscrizione nel libro unico del lavoro (Lul), può avvenire **alla fine di ciascun anno** di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

**RIMBORSI SPESE:**

- **Lavoratori sportivi/amministrativi-gestionali:** Al Lavoratore Sportivo e a quello amministrativo-gestionali inquadrato sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa o come lavoratore dipendente, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta al di fuori del Comune in cui ha luogo **la sede di lavoro.**

Pertanto si applicano le regole ordinarie di diritto comune.

- **Volontari:**

- o per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata **fuori dal territorio comunale di residenza** del percipiente entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo (ad. Es. vitto, alloggio, viaggio e trasporto). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- o per le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

- **Giudici:** Ai giudici possono inoltre essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte **ANCHE NEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA**, nel limite di 150 euro mensili.

### SICUREZZA SUL LAVORO E CONTROLLI SANITARI

Il D. Lgs. 163/2022 conferma gli adempimenti generali e obbligatori in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro per le società e per le associazioni sportive. Le Società/Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi sono soggetti all'applicazione del D.lgs. 81/08 s.m.i. con l'individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo).

**N.B.** Secondo il TUSL 81 è **lavoratore** la persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Ne discende che i lavoratori coinvolti nell'attività della ASD e/o SSD possono prestare il proprio lavoro a titolo gratuito e volontario oppure a titolo oneroso, qualificandosi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi oppure collaboratori coordinati e continuativi, in funzione di tale inquadramento, ne derivano disposizioni e tutele di differente entità.

**Ai lavoratori sportivi AUTONOMI che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila Euro si applicano le disposizioni agevolate dell'articolo 21**

Specifiche: Ai fini degli adempimenti obbligatori per Legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le Società/Associazioni Sportive, per lo svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi dell'opera di molteplici collaboratori classificabili nelle seguenti categorie:

- o) Collaboratori professionali (medici, fisioterapisti, consulenti, ...);
- p) Collaboratori didattici (istruttori, animatori, ...);
- q) Collaboratori amministrativi (addetti alla segreteria, reception);
- r) Figure che operano nell'attività agonistica (atleti, allenatori, direttori sportivi, ...);
- s) Altri collaboratori (manutentori, addetti alle pulizie, ...),

e pertanto porre la massima attenzione agli adempimenti da porre in essere e dopo una attenta valutazione dei rischi.

**N.B.** la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di una solo Co.Co.Co Amministrativo/Gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con

**del D. Lgs. 81/2008, comma 2, che prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro.**

In particolare, qualora si configuri un rapporto di lavoro autonomo sarà necessario verificare che il lavoratore:

- **utilizzi attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;**
- **si munisca di dispositivi di protezione individuale, utilizzandoli conformemente alle disposizioni normative vigenti;**
- **sia dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora la prestazione lavorativa si svolga in un luogo caratterizzato da attività in regime di appalto o subappalto.**

Tali soggetti relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di richiedere di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 del TUSL, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;**
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.**

Laddove invece l'attività lavorativa venga svolta in forma subordinata, gli adempimenti a carico del datore di lavoro sportivo sono i medesimi a cui è soggetto in via generale ogni datore di lavoro

**DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE:**

- acquisire le dichiarazioni da ciascun percipiente sull'ammontare di compensi esenti incassati nel primo semestre 2023 e di tutto l'anno;
- verificare che gli eventuali pubblici dipendenti, da inquadrare come lavoratori, abbiano richiesto regolare autorizzazione all'Ente di appartenenza;
- per i collaboratori sportivi che hanno operato nei mesi di luglio, agosto e settembre è opportuno procedere alla sottoscrizione di contratti co.co.co. o a partita IVA sussistendone i presupposti;
- per i collaboratori sportivi che non hanno operato nei mesi di luglio, agosto e settembre è opportuno rinviare a ottobre la stipula dei rispettivi contratti;
- **CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO PER I LAVORATORI SPORTIVI CHE OPERANO ED ENTRANO IN CONTATTO CON I MINORI.**

compenso superiore a €5.000 annui comporta l'applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibile con le modalità della prestazione sportiva.

**Pertanto le ASD e le SSD, dovranno richiedere ai collaboratori sportivi, siano essi autonomi o co.co.co. il Certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis DPR 313/2002. Il soggetto può presentare la richiesta anche online.**

A livello pratico:

- l'obbligo sorge all'atto dell'instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
- il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso; mentre qualora si dovesse interrompere il rapporto per riprenderlo nuovamente in seguito, allora occorrerà richiederne uno nuovo prima di iniziare (Min. Giustizia nota del 3/4/2014 – Min. Lavoro nota del 15/9/2014).
- la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica (v. [https://www.procura.milano.giustizia.it/files/RICHIESTA-CAS-ART-25-BIS\\_e4fkk8le.pdf](https://www.procura.milano.giustizia.it/files/RICHIESTA-CAS-ART-25-BIS_e4fkk8le.pdf));
- la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro che deve essere espressamente delegato da ciascun lavoratore (v. <https://www.procura.milano.giustizia.it/files/RICHIESTA-CASART-25-BIS.pdf>);
- il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall'imposta di bollo dall'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 ("Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie ... estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti...").

### **CASI DA ATTENZIONARE**

#### **a) Soggetti percettori di Naspi**

##### **Compatibilità della NASPI con il lavoro sportivo subordinato e autonomo**

Fino al 30 giugno 2023 i compensi sportivi, inquadrati come redditi diversi (ex art. 67 d.p.r. 917/1986), erano interamente cumulabili con la NASpi. Il beneficiario dell'indennità non aveva neanche l'obbligo di comunicare all'INPS l'instaurazione della collaborazione sportiva.

Dal 1° luglio 2023, per effetto della riforma del lavoro sportivo contenuta nel d.lgs.

36/2021, i collaboratori sportivi che svolgono l'attività dietro compenso sono qualificati **come lavoratori** e il rapporto di lavoro potrà essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In questo caso, trattandosi di redditi da lavoro (autonomo o subordinato) è prevista una cumulabilità parziale con la NASpi.

Sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) allo svolgimento di attività lavorativa e che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- svolgono attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del T.U.I.R. (d.p.r. n. 917/1986):
  - € 8.145,00 nel caso di lavoro subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato (cococo)
  - € 5.500,00 nel caso di lavoro autonomo comprese le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza partita I.V.A

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività di lavoro subordinato sportivo ed anche di lavoro autonomo non si ravvisa una incompatibilità generale, bensì una incompatibilità correlata al reddito che il percettore della NASPI riceve dallo svolgimento dell'attività medesima.

In particolare, al superamento dei limiti di reddito sopra indicati, il lavoratore decade dalla prestazione, mentre nei limiti dei predetti importi, il lavoratore conserva il diritto alla prestazione che viene però ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. (art. 9, comma 2);

Quindi se, ad esempio:

- si ha diritto a € 10.000,00 di NASPI
- il reddito previsto da collaborazione coordinata e continuativa sportiva pari a € 3.000,00
- la riduzione della NASPI sarà di  $3.000 \times 80\% = € 2.400,00$
- la NASPI si ridurrà da € 10.000,00 a € 7.600,00

#### **b) Pensionati quota 100/102/103**

Secondo una recente sentenza della Corte costituzionale, «la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro è in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro». In altre parole: chi è andato in pensione con Quota 100 non può lavorare come dipendente, ma **è possibile**

**svolgere delle prestazioni di lavoro autonomo saltuario fino a 5.000 euro annui.** Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.

La prestazione di lavoro occasionale può essere fatta sia con sia senza partita IVA, ma non rientra nelle agevolazioni previste per i lavoratori sportivi

**c) Pensione anticipata lavoratori precoci**

La pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci, di cui all'art. 1, co. 199 e ss., legge n. 232/2016, per la quale sono sufficienti 41 anni di contributi (in luogo dei più severi requisiti previsti per la pensione anticipata ordinaria di cui all'art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011), **è totalmente incumulabile** con qualsiasi attività lavorativa, ma soltanto sino alla maturazione del requisito contributivo "virtuale" per la pensione anticipata ordinaria.

In altri termini, poiché il requisito per tale ultimo trattamento è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, il periodo massimo di incumulabilità risulta pari a:

- 1 anno e 10 mesi per gli uomini;
- 10 mesi per le donne.